

Rep = 18546 / 2016

R.G. n. 91/16

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE

Il Giudice designato dr.ssa Vittoria Amirante ha emesso la seguente

ORDINANZA

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento iscritto al n. R.G. 91/16
vertente

T R A

CAVALLINA DIEGO [REDACTED]

[REDACTED]
Stato Germanico rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Lau giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

RESISTENTE CONTUMACE

E

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE** in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma Via dei Portoghesi
12 è domiciliato

INTERVENIENTE VOLONTARIO

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Diego Cavallina con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente
notificato per via diplomatica presso l'Ambasciata in Italia della Repubblica
Federale di Germania in data 5.7.2016, quale unico erede di Gualberto Cavallina
evocava in giudizio la Repubblica Federale di Germania per sentirne accertare la

responsabilità e condannare al risarcimento dei danni "materiali ed immateriali" patiti dal padre Gualberto Cavallina, deceduto il 20.9.86 a Ferrara, e da questo trasferiti *lure hereditatis* al ricorrente a seguito della cattura, il 25.11.44, e della detenzione prima presso il campo di Concentramento di Dacau e poi in quello di Natzweiler, nonché della sottoposizione ad estenuanti lavori forzati e privazione di cibo con conseguenti ripercussioni sulla sua integrità fisica e morale, danni liquidati nella somma di € 30.000 oltre interessi dall'8.5.1945 al saldo. Deduceva la giurisdizione del giudice Italiano e la competenza del tribunale di Roma in quanto sede della rappresentanza diplomatica della Repubblica Federale Tedesca convenuta.

Restava contumace la Repubblica Federale Tedesca che tuttavia faceva pervenire a mezzo posta in cancelleria "note a verbale" nelle quali faceva rilevare l'obbligo in capo allo Stato Italiano di rispettare la statuizione della Corte Internazionale di Giustizia che con sentenza del 3.2.2012 aveva affermato la violazione da parte della repubblica Italiana della immunità giurisdizionale della repubblica federale tedesca di fronte al Giudice Italiano ed il conseguente difetto assoluto di giurisdizione del Giudice adlto. Faceva altresì presente che le cause di risarcimento intentate contro la RFT per violazione del diritto internazionale bellico durante la II guerra Mondiale sono state verificate nel merito da giudici tedeschi. Segnalava, infine, che secondo il principio di responsabilità degli Stati, gli Stati che causano un danno ad altro Stato a seguito di una violazione del diritto internazionale sono tenuti ad esonerarlo dalle conseguenze di quel danno oppure a compensare il danno stesso.

Con comparsa di intervento ad adiuvandum si costituiva il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (d'ora in avanti MAE) eccependo la prescrizione del diritto azionato, l'inammissibilità della domanda in forza del combinato disposto del Trattato di Bonn del 1961 e dell'accordo Italo tedesco del 1961 nonché dell'art. 77, comma 4, del Trattato di Pace del 10.02.1947 e concludendo per il rigetto della domanda.

RITENUTO IN DIRITTO

Occorre in via preliminare valutare l'ammissibilità dell'intervento del MAE nella presente controversia. Sul punto deve ritenersi che la legittimazione ad un intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra



adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato. Ciò posto nel caso di specie si ritiene ammissibile l'intervento del Ministero stante i riflessi giuridici che la presente pronuncia può avere sia nell'ambito del mantenimento delle buone relazioni diplomatiche tra i due Stati, sia ed in particolar modo in ragione dell'obbligo prospettato dalla sentenza della CJG del 3.2.2012 a carico dello Stato italiano di riparare il pregiudizio causato alla Repubblica Federale Tedesca dalle pronunce emesse in violazione del principio di immunità degli Stati.

Sempre in via preliminare occorre valutare la questione della giurisdizione del Giudice Italiano chiamato a decidere una controversia volta all'accertamento della responsabilità ed alla condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della lesione di un diritto fondamentale, mediante un crimine di guerra e contro l'umanità, da parte di uno Stato estero nell'esercizio di poteri sovrani.

Sul punto occorre ripercorrere brevemente le vicende che negli ultimi 15 anni hanno caratterizzato la risoluzione di tale questione.

A seguito di alcune sentenze di giudici italiani, di merito e di legittimità (per tutte si vedano Cass. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14201 del 29/05/2008, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11163 del 20/05/2011), con le quali -sulla premessa che la norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile dovesse soccombere alle norme, anch'esse consuetudinarie ma per di più di jus cogens, sui crimini internazionali- si affermava la giurisdizione del giudice Italiano e l'insussistenza dell'immunità dalla giurisdizione civile in ordine al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi in Italia da militari tedeschi durante la seconda guerra mondiale, la Repubblica Federale Tedesca portò la controversia davanti alla Corte internazionale di giustizia (CIG) la quale con sentenza del 3 febbraio 2012 dichiarava la responsabilità dello Stato Italiano per la violazione dell'obbligo di rispettare l'immunità spettante alla RFT ai sensi del diritto internazionale, ingiungendogli di fare in modo, attraverso l'adozione di atti legislativi o altrimenti, che le decisioni dei sopra menzionati giudici "cessassero di avere effetto". La CIG sottolineava, in particolare, che l'esame della prassi internazionale, della giurisprudenza delle Corti (Internazionali e supreme) e dei comportamenti degli Stati non conforta la tesi secondo la quale il diritto all'immunità sarebbe



condizionato alla gravità dell'atto di cui lo Stato è accusato o al carattere inderogabile della norma che detto Stato avrebbe violato, e che non è configurabile alcun conflitto tra norma consuetudinaria internazionale che riconosce agli Stati l'immunità dalla giurisdizione e le norme di ius cogens, posto che queste due categorie di norme si ricollegano a profili diversi (quelle che regolano l'immunità dello Stato sono di natura procedurale e si limitano a stabilire se i giudici di uno Stato siano autorizzati ad esercitare la loro giurisdizione verso un altro Stato).

Lo Stato italiano dava esecuzione all'ingiunzione della CIG con l'art. 3 della l. n. 5 del 14 gennaio 2013 di "adesione della Repubblica Italiana alla convenzione sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni fatta a New York il 2.12.2004" la quale, all'art. 5, sotto la rubrica Immunità degli Stati, prevede che «Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunità giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della Convenzione». La L. 5/2013 prevedeva, inoltre, alcune misure (riapertura del processo per le sentenze passate in giudicato, rilevazione del difetto di giurisdizione per i processi pendenti) per tutti i casi in cui la CIG si fosse comunque pronunciata a favore dell'immunità. La Cassazione a sez. unite civili con sentenza 21 febbraio 2013 n. 4284, in applicazione della Legge del gennaio 2013 si conformava alla decisione della CIG affermando che "Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività "iure imperii" lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, dovendosi escludere che il principio dello "jus cogens" deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati".

Su tale stratificato assetto decisionale si è inserita la Corte Costituzionale che, investita della questione dal Tribunale di Firenze con tre ordinanze del 21 gennaio 2014, con sentenza n. 238/2014 ha: dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e

contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona; dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze indicate. La Corte Costituzionale ha, dunque, affermato che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti nell'esercizio dei poteri sovrani, riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, non può valere ad escludere l'accesso alla giurisdizione di fronte ai giudici italiani, in relazione ad azioni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi dei diritti della persona umana, trattandosi di un principio qualificante il nostro sistema costituzionale italiano, saldamente ancorato alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili e ai principi di pace e giustizia nelle relazioni internazionali. In particolare la Corte ha ritenuto necessario verificare la compatibilità della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla CIG, con un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale quale il diritto al giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2). Tali principi della Costituzione vengono ritenuti "qualificanti e irrinunciabili dell'assetto costituzionale dello Stato" e costituiscano un «limite all'ingresso [...] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l'art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali "controlimiti" all'ingresso delle norme dell'Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all'ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)". Con la suddetta pronuncia si è dunque affermato il principio, poi ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 30 del 2015, secondo il quale la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione civile che confligge con gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi

spiega, quindi, alcun effetto. La Corte, dunque, con una pronuncia interpretativa di rigetto ha ritenuto che "la questione prospettata dal giudice rimettente (...) è, dunque, non fondata, considerato che la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva".

A tale principio, infine, ha di recente dichiarato di voler dare adesione anche la Corte di cassazione a Sez. Unite con sentenza n. 21946 del 2015 "per una duplicità di ragioni: sia per il vincolo (negativo) che deriva, per tutti i giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto resa dalla Corte costituzionale, consistente nell'imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale (Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27986); sia perché la propugnata lettura adeguatrice - nello stimolare i giudici nazionali a contribuire all'emersione e al consolidamento di una diversa consuetudine internazionale basata su una operatività non illimitata o indiscriminata dell'immunità - trova rispondenza negli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, la quale più volte nel recente passato, proprio in tema di immunità dalla giurisdizione civile dello Stato estero, ha ritenuto prevalenti, sul dogma della sovranità, i principi e i diritti fondamentali che si riconnettono ai valori costitutivi della dignità umana (Sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5044; Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14199, n. 14201 e n. 14202; Sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163)". Pertanto, allo Stato convenuto non è applicabile il principio di immunità giurisdizionale là dove il risarcimento del danno sia stato chiesto in forza di un fatto annoverabile tra i crimini internazionali commessi in violazione dei diritti inviolabili dell'uomo. La Suprema Corte ha chiarito che "L'immunità dello Stato estero, infatti, non è un diritto, ma una prerogativa che non può essere assicurata di fronte a delicta Imperii, a crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali".

Questo giudice integralmente condivide le suesposte considerazioni delle Sezioni Unite.



In primo luogo, infatti, deve sottolinearsi che con la sentenza interpretativa di rigetto la Corte Costituzionale, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità della disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice "a quo", in luogo di emettere una pronuncia caducatoria o additiva, indica una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione. Tale interpretazione adeguatrice operata dal giudice delle leggi rappresenta un esito di merito del sindacato di costituzionalità che ha un effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali nel senso che essi non possono più accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata. In altre parole e tornando al caso di specie non potrebbe questo giudice ritenere che la norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati comprenda anche l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

In secondo luogo si ritiene del tutto condivisibile il principio espresso dalla Corte Costituzionale secondo il quale nel bilanciamento tra i principi costituzionali fondamentali del diritto di difesa e della tutela dei diritti fondamentali della persona ed il principio di immunità dello Stato debbano prevalere i primi laddove la potestà di governo "si sia espressa, come nella specie, con comportamenti qualificabili e qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, in quanto tali estranei all'esercizio legittimo della potestà di governo".

In giurisprudenza si è sottolineato peraltro che "il conflitto (tra obblighi internazionali tra loro incompatibili) va risolto secondo i consueti canoni ermeneutici; e dunque delle due l'una: o si ritiene che la regola della tutela giurisdizionale della dignità umana - che non è regola esclusivamente di diritto interno, creata dalla Costituzione italiana, bensì tratta dalla coscienza giuridica (almeno) degli Stati civilizzati - sia gerarchicamente sovraordinata a quella dell'immunità dalla giurisdizione del singolo Stato per gli atti d'imperio; o, forse più correttamente, si ritiene che il rapporto tra le due regole stia in termini di specialità, per cui l'immunità - ricondotta nel corretto alveo dei soli atti costituenti esercizio di un potere legittimo e non di mera forza bruta, antiggiuridica per definizione - opera come eccezione alla regola della tutela giurisdizionale; ed in tal

senso è sempre stata storicamente intesa, vale a dire come insindacabilità delle scelte discrezionali del potere statale, o come protezione accordata ai suoi esponenti da rappresaglie o processi "politici", da parte di un altro Stato, per il principio di equiordinazione tra Stati" (così trib Piacenza 722 del 28.9.2015).

In base a tutte le suesposte considerazioni, deve, dunque, ritenersi sussistente la giurisdizione di questo giudice ed inapplicabile l'immunità dello Stato estero.

Va, inoltre, considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 218 del 1995, «La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge». Atteso che la Repubblica Federale Tedesca ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio da individuarsi nell'Ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca in Italia, deve concludersi per la sussistenza della giurisdizione anche sotto tale profilo.

Per quanto attiene alle altre eccezioni svolte dal MAE (prescrizione e decadenza) deve rilevarsi che l'interventore adesivo manca del potere di sostituirsi al convenuto per far valere autonomamente eccezioni avverso la domanda attrice, non proposte dallo stesso. I poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte. Atteso che la Repubblica Federale Tedesca è rimasta contumace nel presente giudizio e non ha, dunque, svolto alcuna eccezione, devono ritenersi inammissibili le eccezioni svolte dal MAE. L'eccezione di prescrizione peraltro alla luce delle considerazioni di Cass. 11 marzo 2004 n. 5044, che ha affermato la natura imprescrittibile del credito risarcitorio da crimine di guerra, appare altresì infondata. Del pari infondate appaiono, inoltre, le ulteriori eccezioni di inammissibilità del diritto al risarcimento in base ai trattati di Bonn alla luce delle convincenti argomentazioni, che questo Giudice integralmente richiama, svolte dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. 21.10.2008 n.1072) e di merito (Trib. Torino 19.5.2010 n.3464; App. Firenze 11.4.2011 n.480; Trib. Firenze 06.07.2015), che osservano che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni da fatto illecito (segnatamente da crimini di guerra) siano del tutto estranee all'ambito di previsione delle norme pattizie sopra richiamate



avendo l'art. 77 del Trattato di pace ad oggetto esclusivamente la regolamentazione di rapporti economici: i primi tre commi riguardano la restituzione e la rimessione in pristino di beni Italiani; il quinto comma riguarda il trasferimento di beni germanici in Italia; il quarto comma circoscrive la rinuncia, di cui qui si discute, "ai debiti, a tutte le ragioni di carattere Interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra". Il tenore letterale della norma induce a escludere ch'essa possa estendersi alle domande di risarcimento del danno che trovino titolo in illeciti extracontrattuali, e segnatamente in crimini contro l'umanità. Chiariscono, inoltre, che il Trattato del 1947 e le Convenzioni di Bonn hanno ambito di applicazione limitato alle controversie giudiziali pendenti alla data di stipula. Deve, dunque, escludersi che possa applicarsi l'Accordo del 1961 ad una controversia, come quella dedotta nel presente processo, non ancora pendente, perché neppure iniziata alla data di stipulazione della convenzione tra i due Stati (Cass. Pen. 1072/2008).

Passando dunque all'esame nel merito della domanda risarcitoria va premesso che in linea generale non può che condividersi il principio già espresso da Cassazione Sez. Un. Civili, 29 maggio 2008, n. 14202 secondo la quale la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è considerata inequivocabilmente, a livello di comunità internazionale un crimine contro l'umanità come tra l'altro emerge chiaramente dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub 6^a, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8)). E', inoltre, pacifico che ai sensi dell'art. 2043 c.c. laddove da una condotta illecita (tanto più se considerata crimine contro l'umanità) sia derivato un danno ingiusto, tale danno deve essere risarcito dall'autore della condotta.

Nel caso di specie, tuttavia, è del tutto mancata la prova che tali condotte criminose siano state poste in essere nei confronti del congiunto del ricorrente e

che dunque si siano tradotte nella produzione di gravi danni a carico del congiunto ed in via ereditaria a carico del ricorrente.

Va, infatti, considerato che in base al principio secondo cui la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, occorre che il Cavallina provasse che il padre fosse stato effettivamente deportato nei campi di concentramento nazisti ed ivi sottoposto a lavori forzati. Se, infatti, il Giudice può legittimamente presumere che coloro che furono deportati nei succitati campi sia stato posto in uno stato di sostanziale schiavitù, costretto a prestare lavori forzati in condizioni igieniche intollerabili, con un vitto scarsissimo e senza alcuna cura di carattere medico nonché che da tali condotte sia derivato a carico dei deportati ed internati un danno gravissimo non solo dal punto di vista puramente fisico ma anche, e soprattutto, dal punto di vista morale e psichico, incombe pur sempre all'attore provare la ricorrenza - nel caso di specie - di tali due premesse ossia che il de cuius Gualberto Cavallina sia stato deportato ed internato come affermato.

A tal fine attesa anche la estrema genericità delle deduzioni in fatto dell'odierno ricorrente non si ritiene sia in alcun modo sufficiente la produzione documentale di parte ricorrente consistente unicamente: 1) in una "dichiarazione" dell'Associazione Partigiani sez. Trieste del 5.10.1945 redatta "per ottenere il premio di mobilitazione e tutti i diritti spettanti" dalla quale emergerebbe unicamente che il Cavallina "è entrato nelle fila partigiane il 18.3.1944 nella XIV Brigata Garibaldi Trieste fino al 25.11.1944 data in cui fu preso e portato in Germania" ; 2) una lettera dell'International Tracing Service della Croce Rossa datata 7.7.1967 dalla quale risulterebbe che il Cavallina sia entrato nel campo di Dachau l'11.12.44 e successivamente trasferito il 31.12.44 al campo di Natzweiler; 3) una pagina Internet tratta dal sito Wikipedia in relazione alle condizioni degli internati nel campo di concentramento di Natzweiler. Non è chiaro, peraltro, in che data ed in che circostanze il Cavallina sarebbe stato liberato e dunque quanto tempo sarebbe rimasto in stato di prigionia.

Va, peraltro, rilevato che dalla lettura del doc. 2 (lettera dell'International Tracing Service) emerge che tale documento consiste in un "estratto dai documenti sulla permanenza nei campi di concentramento o campi di lavoro" ed è stato

10
A

redatto in base a documenti presenti nell'archivio dell'ITS ed in particolare da "schreibstubenkarte (documento redatto al primo ingresso in un campo di concentramento che conteneva i dati personali e i dati relativi all'ingresso ed al trasferimento dell'internato), e dal libro di accesso del campo di Dachau nonché la Lista dei trasporti ed il libro matricola del campo di Natzweiler.

Quanto alla funzione dell'International Tracing Service deve sottolinearsi che esso è un "archivio e un centro di documentazione della persecuzione Nazionale Socialista, e dei sopravvissuti liberati" governato da una Commissione Internazionale costituita da rappresentanti di Belgio, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, olanda, Polonia, Regno Unito, e USA. L'archivio "fornisce informazioni alle vittime delle persecuzioni ed ai loro parenti riguardo l'incarcerazione, i lavori forzati e l'assistenza post bellica degli Alleati" (fonte è il sito internet dell'ITS www.its-arolsen.org/en). L'ITS è dunque un centro internazionale di documentazione, informazione e ricerca sulle persecuzioni naziste, lavori forzati e sull'Olocausto nella Germania Nazista e nei territori occupati che preserva i documenti originali a fine di informazione e ricerca ma senza una autonoma potestà certificatoria. Da un accesso al sito internet dell'ITS risulta, peraltro, che l'ITS non rilascia certificati ma risponde ad ogni richiesta di consultazione con una risposta consistente in 3 parti: una lettera; le informazioni dall'archivio; copie dei documenti consultati. Ben poteva, e dunque doveva, il ricorrente produrre tali documenti anziché una fotocopia della "lettera dell'ITS" al fine di provare l'ingresso e la permanenza del padre Gualberto Cavallina nei suddetti campi. Ciò vale ancor più in base alla considerazione che dal 2007 l'archivio ha reso pubblici i suoi documenti e che, pertanto ben poteva il Cavallina estrarre copia dei documenti esaminati dall'ITS e produrli in giudizio.

Non risultando adeguatamente provata la domanda va rigettata.

Stante la contumacia della Repubblica Federale Tedesca e la natura dell'intervento adesivo del Ministero degli esteri, peraltro soccombente sulla questione di giurisdizione, le spese vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

1. Dichiara la giurisdizione Italiana in relazione alla presente controversia;
2. Rigetta ogni altra eccezione preliminare;
3. rigetta il ricorso

4. compensa le spese di giudizio tra le parti

Così deciso in Roma il 10.10.2016

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione I
Il 11 OTT 2016
Vittoria Amirante
dott.ssa Vittoria Amirante

Il Giudice

dott.ssa Vittoria Amirante

Vittoria Amirante